

## Osservazioni di Confartigianato Imprese sulla proposta di regolamento per il c.d. “EU Inc”

### Introduzione

Confartigianato Imprese accoglie la proposta della Commissione europea di introdurre una nuova forma societaria europea, denominata “EU Inc.”, uguale in tutti gli Stati membri. Si tratta infatti di un’iniziativa strategica per un mercato europeo maggiormente integrato e competitivo.

L’obiettivo di creare un quadro societario uniforme, semplice e digitale appare condivisibile, soprattutto in un contesto caratterizzato da una forte frammentazione normativa tra gli Stati membri, che continua a generare costi amministrativi elevati e ostacoli operativi per le imprese europee.

In generale, si ritiene positivo che la nuova forma societaria sia concepita come regime opzionale e accessibile a tutte le imprese, senza limitazioni fondate esclusivamente sul loro carattere innovativo. Un approccio inclusivo è infatti essenziale per evitare discriminazioni e garantire condizioni di parità tra le diverse tipologie di imprese europee.

In questo senso, però, andrebbe forse chiarito l’impatto della nuova forma societaria sulla micro e piccola impresa tradizionale, che costituisce l’unità produttiva predominante nel tessuto imprenditoriale europeo. Nella sua attuale formulazione, la proposta appare infatti fortemente orientata alle esigenze di *startup* e *scale-up*, mentre risultano meno evidenti i benefici concreti per le micro e PMI (MPMI) che operano prevalentemente a livello nazionale. In assenza di adeguati presidi, la nuova forma societaria potrebbe favorire fenomeni di *forum shopping* regolatorio, con il rischio di creare asimmetrie competitive tra imprese inserite nelle filiere produttive tradizionali e alimentare un sistema “a due velocità”. Confartigianato Imprese esprime pertanto un supporto condizionato all’introduzione di rigorosi meccanismi contro ogni forma di abuso normativo.

Sulla base di queste premesse, Confartigianato Imprese formula qui di seguito alcune osservazioni specifiche sui punti principali della proposta.

### Digitalizzazione e accessibilità

Particolare attenzione merita il tema della digitalizzazione integrale dei processi legati alla *EU Inc*. L’obiettivo di creare un ciclo di vita societario interamente digitale è coerente con il quadro normativo europeo esistente: anche attraverso l’esonero di formalità come la legalizzazione o la traduzione, si potrebbe ridurre in modo significativo costi, tempi e complessità amministrative.

In particolare, si ritiene positiva la previsione di strumenti quali modelli standardizzati europei, piattaforme digitali centralizzate (partendo dal sistema BRIS), traduzioni automatizzate e

certificate, oltre allo scambio automatico di dati con autorità fiscali e previdenziali e l'utilizzo dei sistemi di identificazione elettronica previsti dal quadro *eIDAS*. Tuttavia, anche al fine di garantire la massima efficacia di queste misure, sarà fondamentale accompagnare l'introduzione della *EU Inc.* con adeguati interventi di supporto, programmi di formazione e strumenti finanziari dedicati alla transizione digitale delle MPMI. In tale contesto, appare opportuno destinare una quota dei fondi europei allo sviluppo di strumenti di *compliance* realizzati dalle MPMI del settore ICT per il comparto artigiano, secondo un modello *SME-to-SME*. Ciò permette infatti di valorizzare soluzioni sviluppate da imprese che conoscono direttamente le esigenze operative, i vincoli organizzativi e le criticità delle piccole realtà produttive. Tra le misure di accompagnamento potrebbero inoltre rientrare programmi di formazione rivolti alle organizzazioni di rappresentanza, in una logica "*train-the-trainer*", così da rafforzarne la capacità di supporto e diffusione degli strumenti presso le imprese associate ed evitare l'emergere di nuove barriere all'accesso.

Infine, l'attuazione uniforme dei sistemi di identificazione elettronica e dei controlli digitali in tutti gli Stati membri dovrà realizzare concretamente il principio "*once only*", di cui si apprezza l'espressa menzione in diversi punti della proposta. In questo senso, crediamo che l'esperienza nazionale del fascicolo d'impresa possa costituire un utile punto di partenza, anche in vista dell'introduzione del c.d. Portafoglio digitale delle imprese - oggetto di un'altra proposta di regolamento europeo<sup>1</sup> attualmente in discussione.

### **Applicazione uniforme e rapporto con il diritto nazionale**

Per garantire il corretto funzionamento della *EU Inc.*, condividiamo la scelta di definire questo quadro normativo attraverso un regolamento, direttamente applicabile, soprattutto per evitare interpretazioni divergenti e frammentazioni nazionali.

In questo contesto, appare opportuna anche l'introduzione di un "elenco dei requisiti vietati" (v. art. 103 della proposta), volto a impedire agli Stati membri di imporre restrizioni incompatibili con gli obiettivi del nuovo regime. Appare forse utile rafforzare ulteriormente tale impostazione, prevedendo espressamente il divieto di discriminazioni nell'accesso ai regimi di sostegno pubblico e agli appalti pubblici.

Tuttavia, è nel rapporto tra il futuro regolamento e il diritto nazionale che si cela la principale fonte di possibili criticità legate alla proposta in discussione. Infatti, il rinvio all'ordinamento degli Stati membri per tutte le materie non disciplinate dal regolamento o dallo statuto societario rischia di compromettere sensibilmente gli obiettivi di armonizzazione e semplificazione perseguiti da tale "28° regime". L'esperienza della *Societas Europaea* (SE) dimostra che un'armonizzazione solo parziale può generare complessità applicative e incertezza giuridica. Nonostante le finalità originarie, la SE non è riuscita a superare pienamente le differenze tra i sistemi giuridici e fiscali nazionali, limitandone così l'efficacia pratica. Per evitare che il nuovo regime riproduca le stesse criticità, sarà necessario introdurre norme realmente uniformi e direttamente applicabili.

---

<sup>1</sup> COM(2025) 838 final

A tal fine, riteniamo opportuna la raccomandazione agli Stati membri da parte della Commissione europea, contenuta nella comunicazione “Verso un 28° regime per le società dell’UE”<sup>2</sup>, per l’istituzione di una sezione giudiziaria specializzata o un tribunale per la trattazione delle controversie in materia di *EU Inc.* Attraverso una centralizzazione delle competenze, accompagnata anche da meccanismi di cooperazione tra le corti nazionali all’interno dell’Unione, si può prevenire il rischio di divergenze interpretative su questioni legate a tale 28° regime.

### **Sede legale, mobilità e rischio di arbitraggio**

La proposta consente alle imprese di scegliere liberamente lo Stato membro di registrazione, indipendentemente dal luogo di gestione effettiva dell’attività economica. Tale impostazione, sebbene favorisca la flessibilità, potrebbe incentivare fenomeni di arbitraggio normativo, fiscale o sociale, nonché la creazione di società prive di un reale radicamento economico. In questo contesto, riteniamo utile evidenziare come la digitalizzazione degli adempimenti, ad esempio quelli legati al distacco dei lavoratori, e l’interoperabilità delle piattaforme pubbliche nazionali possano giocare un ruolo fondamentale nella ricostruzione del legame tra la sede legale dichiarata e quella dove si concentra l’attività economica dell’impresa.

Confartigianato Imprese ritiene inoltre importante che vengano chiarite le procedure relative al trasferimento della sede legale tra Stati membri e disciplinate in modo trasparente le modalità di ingresso e uscita dal regime *EU Inc.*, evitando conseguenze amministrative, fiscali o giuridiche sproporzionate.

### **Garanzie, controlli e tutela dei creditori**

La semplificazione delle procedure non deve compromettere la tutela dei creditori, la prevenzione delle frodi o l’efficacia dei controlli antiriciclaggio. Il regolamento dovrebbe quindi definire chiaramente le responsabilità degli Stati membri in materia di verifiche preventive, assicurando *standard* armonizzati e affidabili, attraverso procedure snelle senza oneri ridondanti.

Ciò risulta ancora più opportuno se si pensa a quanto previsto dalla proposta sull’assenza di capitale minimo obbligatorio e sull’introduzione di test di solvibilità, che garantiscono maggiore flessibilità nel procedimento di costituzione della *EU Inc.*

### **Accesso ai finanziamenti e *stock option***

La proposta contiene misure volte a migliorare l’accesso ai finanziamenti, anche attraverso strutture societarie più flessibili e compatibili con il *venture capital*. Apprezzabile è inoltre l’introduzione di un quadro europeo volontario per i piani di *stock option* destinati ai dipendenti, soprattutto se accompagnato da un regime fiscale favorevole e prevedibile basato sul differimento della tassazione fino alla vendita delle azioni. Al riguardo, si raccomanda di mantenere un approccio sufficientemente flessibile, consentendo l’utilizzo non solo di *warrant*, ma anche di altri strumenti equivalenti di partecipazione azionaria o incentivazione.

---

<sup>2</sup> COM(2026) 320 final

Parimenti condivisibile è la scelta di riconoscere agli statuti dell'*EU Inc.* la possibilità di emettere categorie di azioni con diritti di voto distinti, le quali possono giocare un ruolo importante soprattutto nei passaggi generazionali delle MPMI tradizionali, consentendo l'apertura del capitale a nuovi investitori o a membri della nuova generazione imprenditoriale senza compromettere la continuità del controllo societario e la stabilità della *governance* aziendale.

Restano tuttavia aperte alcune questioni relative all'accesso al credito per le micro e piccole imprese tradizionali, che continuano a dipendere prevalentemente dal sistema bancario e che potrebbero beneficiare solo marginalmente delle misure rivolte al capitale di rischio. In generale, secondo la Confederazione, sarà fondamentale garantire il massimo coordinamento tra questo 28° regime e le iniziative collegate alla c.d. *Savings and Investments Union*, in particolare per quanto riguarda l'accesso delle piccole imprese al finanziamento tramite capitale proprio e agli investimenti transfrontalieri.

Inoltre, il quadro normativo dovrebbe riflettere meglio la crescente importanza delle attività immateriali nei moderni modelli di *business* delle MPMI. Le norme nazionali esistenti in materia di conferimenti di capitale rimangono in gran parte basate sui concetti tradizionali di denaro contante, beni o servizi e sono spesso inadeguate alla valutazione e alla contabilizzazione delle attività immateriali. Ciò è particolarmente rilevante per le piccole imprese, la cui creazione di valore dipende sempre più da beni quali marchi, brevetti, disegni e modelli, diritti d'autore, indicazioni geografiche, codice *software*, segreti commerciali, processi proprietari, reti di clienti e fornitori e altre forme di capitale intellettuale. Una maggiore chiarezza giuridica e flessibilità per quanto riguarda il conferimento, la valutazione e la protezione di tali beni rafforzerebbe la capacità di finanziamento delle MPMI e allineerebbe meglio il regime alle realtà dell'economia dell'innovazione europea.

### **Liquidazione e (in)solvenza**

La previsione di procedure rapide, armonizzate e digitali per scioglimento, liquidazione e insolvenza rappresenta un elemento positivo, poiché riduce i costi del fallimento e favorisce il dinamismo imprenditoriale. Tuttavia, la creazione di un quadro parallelo rispetto ai regimi nazionali di insolvenza potrebbe aumentare la complessità applicativa, soprattutto nei casi transfrontalieri. Il rapporto tra il nuovo regime europeo e le normative nazionali in materia di insolvenza dovrà quindi essere chiaramente definito, anche alla luce delle recenti riforme in materia<sup>3</sup>.

A tutela dei piccoli subfornitori locali, andrebbe peraltro incoraggiato l'utilizzo del sistema ODR (*Online Dispute Resolution*) per i crediti commerciali transfrontalieri, soprattutto per quelli di minore importo.

Parallelamente, secondo la Confederazione risulta essenziale lavorare per un diverso approccio, anche dal punto di vista culturale, al fallimento: occorre infatti che la disciplina in

---

<sup>3</sup> Dopo la c.d. Direttiva *Insolvency* (Direttiva UE 2019/1023), il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione hanno recentemente chiuso l'iter legislativo per una nuova direttiva in tema di diritto fallimentare. Il 1° aprile 2026, infatti, è stata pubblicata in GUUE la Direttiva UE 2026/799 che armonizza taluni aspetti del diritto in materia di insolvenza; la direttiva dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 2029.

materia non sia concepita per la “punizione” o il “biasimo” della crisi d’impresa, che finisce per compromettere la cultura dell’imprenditorialità e disincentivare la nascita di nuove attività economiche (soprattutto quelle maggiormente innovative).

## **Conclusioni**

Nel complesso, per Confartigianato Imprese la proposta rappresenta un passo importante verso un mercato unico più integrato, moderno e competitivo. La creazione di un 28° regime societario europeo potrebbe infatti contribuire a ridurre la frammentazione normativa e a rafforzare l’attrattività dell’Unione europea. Affinché ciò avvenga, sarà tuttavia essenziale garantire che il nuovo quadro non sia pensato esclusivamente per *start-up* e imprese ad alta crescita, ma risulti realmente accessibile e vantaggioso anche per le micro e piccole imprese tradizionali, che rappresentano oltre il 94% del tessuto produttivo europeo.

In questa prospettiva, il percorso avviato con la proposta *EU Inc.* dovrebbe inserirsi in una riflessione più ampia sulle condizioni necessarie affinché le imprese possano non solo nascere, ma anche crescere e operare stabilmente nel mercato unico europeo. In assenza di un contesto normativo, fiscale e amministrativo coerente e favorevole alla competitività, il rischio è quello di riproporre criticità già emerse in passato, compromettendo gli obiettivi di integrazione e rafforzamento del sistema economico europeo.

Confartigianato Imprese esprime pertanto il proprio sostegno agli obiettivi della proposta, evidenziando però come gli stessi potranno essere raggiunti – a beneficio di tutto il tessuto imprenditoriale europeo – solamente adottando un approccio pragmatico, inclusivo e proporzionato, capace di coniugare semplificazione e integrazione senza creare nuove disparità tra imprese, settori o Stati membri.

28 maggio 2026